

# ***COMUNE DI CASOLI***

Provincia di Chieti



## **REGOLAMENTO DI POLIZIA SUI CANI E PICCOLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PER LA LOTTA AL RANDAGISMO**

Approvato con delibera di C.C. n. 30..... del ...08/09/2009.....

## **INDICE**

### TITOLO I – I PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali _____	4
Art. 2 – Valori etici e culturali _____	4
Art. 3 – Competenze del Sindaco _____	4
Art. 4 – Tutela degli animali _____	5

### TITOLO II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni _____	6
Art. 6 – Ambito di applicazione _____	6
Art. 7 – Esclusioni _____	6

### TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 8 – Detenzione di animali _____	7
Art. 9 – Maltrattamento di animali _____	7
Art. 10 – Abbandono di animali _____	8
Art. 11 – Avvelenamento di animali _____	8
Art. 12 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico _____	9
Art. 13 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltratti _____	9
Art. 14 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio _____	9
Art. 15 – Esposizione di animali _____	10

### TITOLO IV – CANI

Art. 16 – Attività motoria e rapporti sociali _____	11
Art. 17 – Divieto di detenzione e catena _____	11
Art. 18 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche _____	11
Art. 19 – Aree e percorsi destinati ai cani _____	12
Art. 20 – Accesso degli animali negli esercizi pubblici _____	12
Art. 21 – Obbligo di raccolta degli escrementi _____	13
Art. 22 – Tutela del patrimonio pubblico _____	13
Art. 23 – Disturbo della quiete pubblica _____	13
Art. 24 – Anagrafe canina _____	13
Art. 25 – Trasferimento, smarrimento o morte del cane _____	14
Art. 26 – Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani _____	14

## TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Sanzioni	16
Art. 28 – Vigilanza	16
Art. 29 – Inumazione di animali	17
Art. 30 – Cattura	17
Art. 31 – Incompatibilità e abrogazione di norme	17



**TITOLO I**  
**I PRINCIPI**

**Art. 1**  
**Profili istituzionali**

1. Il Comune di Casoli, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

**Art. 2**  
**Valori etici e culturali**

1. Il Comune di Casoli, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Casoli opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

**Art. 3**  
**Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11.02.1992 n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

**Art. 4**  
**Tutela degli animali**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla Legge 14.08.1991 n. 281 ed alla Legge Regionale 21.09.1999 n. 86, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.



## **TITOLO II**

### **DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 5 Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n. 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157.

#### **Art. 6 Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Casoli.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (detenzione di animali e maltrattamento di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

#### **Art. 7 Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
  - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
  - d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
  - e) ai cani in servizio presso i reparti dei Corpi di Polizia dello Stato e Locali, della Protezione Civile Comunale, Regionale e Nazionale.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**


##### **Art. 8 Detenzione di animali**

1. Ai proprietari di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o lesioni cutanee.
2. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, è altresì vietato ai proprietari o detentori di animali abbandonare i medesimi in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete e possano rendersi pericolosi per la sicurezza in generale.
3. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
4. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
6. A tutti gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
7. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo e non dovranno essere tenuti in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, o in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
8. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

##### **Art. 9 Maltrattamento di animali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. Le terrazze o balconi di cui al precedente comma 4 devono in ogni caso essere tali da poter garantire il benessere psico-fisico dell'animale che ospitano.
6. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. E' vietato su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria, gli appositi contenitori dovranno comunque consentire la stazione eretta, la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.



#### **Art. 10** **Abbandono di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Ai fini di legge il mancato ritiro dell'animale è equiparato all'abbandono, trascorsi 60 giorni dalla notifica al proprietario dell'avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il proprietario o detentore sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 727 del codice penale (abbandono di animali).
4. Nel caso il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale per comprovata impossibilità al mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di Casoli accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale in una struttura di ricovero o l'affidamento a privati o associazioni di protezione animale che diano garanzia di buon trattamento.
5. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.

#### **Art. 11** **Avvelenamento di animali**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare all'Amministrazione comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

#### **Art. 12**

##### **Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Casoli, nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'azienda incaricata del servizio e di quanto previsto dalle leggi nazionali.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
3. Ai cani dovrà essere applicata sia la museruola che il guinzaglio. Tale obbligo non si applica ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto mediante apposite gabbie.

#### **Art. 13**

##### **Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati**

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici sarà assicurato idoneo ricovero.


#### **Art. 14**

##### **Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo ovvero per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
2. La norma di cui al precedente comma 1 non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) e nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

**Art. 15**  
**Esposizione di animali**

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3). Al fine di consentire la vigilanza sul rispetto di tale divieto l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione. Il divieto viene meno nel caso in cui agli animali venga garantito uno spazio adeguato rapportato alle loro dimensioni.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie di dimensioni adeguate al tipo di volatile da ospitare.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili, essi dovranno essere contenuti in gabbie di dimensioni adeguate al tipo di volatile da ospitare.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al precedente comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.



## **TITOLO IV**

### **CANI**

#### **Art. 16**

##### **Attività motoria e rapporti sociali**

1. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. E i proprietari hanno l'obbligo di cui all' art. 21 nelle aree comuni del condominio o complesso residenziale.
2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 17.
3. In tutti gli altri casi i cani vanno tenuti legati con possibilità di effettuare uscite giornaliere sotto la costante vigilanza e responsabilità di un accompagnatore.

#### **Art. 17 Recinti**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 6 per ciascun cane di grande taglia, mq. 4 per ciascun cane di taglia media e mq. 2 per ciascun cane di taglia piccola.
2. I recinti dovranno essere realizzati con rete metallica ovvero con altro idoneo sistema di protezione tale da non consentire la fuga dell'animale né il contatto, anche accidentale, con i pedoni ed i bambini in transito sulla pubblica via.
3. I detentori di cani morsicatori e di altri cani sottoposti a esame comportamentale e ritenuti di aggressività non controllata, sono tenuti ad osservare altresì le prescrizioni che seguono:
  - Il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
  - La maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
  - Il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell'animale al momento dell'accesso da parte del proprietario per l'accudimento dello stesso;
  - Il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave.

#### **Art. 18**

##### **Accesso ai giardini, parchi, ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico fatte salve le aree per cani individuati dal comune.
3. I proprietari dei cani di razza di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 (e sue successive modifiche, integrazioni o proroghe), quali i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i cani di indole mordace, devono portare sempre con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

4. I cani, anche se muniti di museruola o guinzaglio, devono sempre essere accompagnati da una persona fisica; questa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e quindi in grado di controllarne i gesti istintivi.
5. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
6. Gli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani guida per non vedenti o non udenti ed ai cani da pastore e a quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia.
7. Tutti i cani di grossa taglia, come i dovranno essere muniti anche di idonea museruola.
8. Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".
9. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
  - i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
  - i cani da tartufo in aperta campagna a seguito del cercatore;
  - i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
  - ai cani in servizio presso i reparti dei Corpi di Polizia dello Stato e Locali, della Protezione Civile Comunale, Regionale e Nazionale durante l'impiego per fini d'istituto;
  - i cani di piccola taglia.

#### **Art. 19**

##### **Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti, sotto la costante vigilanza e responsabilità degli accompagnatori, che risponderanno dei danni eventualmente cagionati, ai sensi dell'art. 2052 del codice civile.

#### **Art. 20**

##### **Accesso negli esercizi pubblici e nei locali pubblici o aperti al pubblico**

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, possono accedere nei modi consentiti dal presente articolo in tutti gli esercizi pubblici e nei locali pubblici od aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono i cani negli esercizi pubblici e nei locali pubblici o aperti al pubblico, dovranno farlo applicando loro sia il guinzaglio che la museruola ed avendo inoltre cura che non sporchino e non arrechino disturbo o danno alcuno.
3. Agli esercenti viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali all'interno dei locali, purché segnalino all'ingresso dell'esercizio e del locale pubblico o aperto al pubblico il divieto di accesso agli animali.
4. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso e dall'obbligo dell'utilizzo del guinzaglio e della museruola i cani per non vedenti o non udenti, addestrati come guida.

**Art. 21**  
**Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di animali guida per non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo. Le deiezioni raccolte possono essere immesse anche nei normali cestini per la raccolta dei rifiuti, purché racchiusi in un involucro.

**Art. 22**  
**Tutela del patrimonio pubblico**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

**Art. 23**  
**Disturbo della quiete pubblica**

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni di non disturbare.
3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
4. Salvo che il fatto non costituisca il reato contemplato dall'art. 659 del codice penale, qualora la suddetta immissione sonora sia provocata dall'abbaiare continuo e ripetuto del cane per lunghi periodi, specie nella fascia oraria compresa tra le 22.00 delle sera e le 07.00 del mattino, al proprietario ovvero detentore del cane si applicherà la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

**Art. 24**  
**Anagrafe canina**

1. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un cane, residente nel Comune di Casoli, è tenuto a notificare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di competenza, il possesso di cani di età superiore ai 2 mesi, e, in seguito, entro 15 giorni dal raggiungimento di tale età o dall'inizio del possesso dello stesso, indicandone in quest'ultimo caso la provenienza, per l'iscrizione all'anagrafe canina.
2. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo dovrà inoltre notificare all'Azienda Sanitaria il parto di cagne, a qualsiasi scopo detenute, entro 120 giorni dal parto stesso, con l'indicazione del numero dei nati, del sesso degli stessi, del numero di morti e della destinazione dei cuccioli.

3. Dopo l'iscrizione all'anagrafe canina, il proprietario o detentore del cane è tenuto a sottoporlo all'inoculazione del codice di riconoscimento di cui all'art. 11 della Legge Regionale 21.09.1999, n. 86;
4. Il proprietario o detentore del cane è tenuto a comunicare all'Azienda U.S.L. entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.


**Art. 25**  
**Trasferimento, smarrimento o morte del cane**

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di un cane, devono segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di competenza, i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione, in caso di smarrimento o morte, deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro il 15° giorno dell'avvenuta cessione dell'animale.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.
4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già tatuato in altra regione, dimorante temporaneamente a Casoli per un periodo superiore a 60 giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente, al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

**Art. 26**  
**Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani**

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministero della salute del 09 marzo 2009, verranno istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi saranno organizzati dalle Aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.
2. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell'Anagrafe canina regionale, decidono nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere tale obbligo.
3. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
4. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le misure come previste all' art. 18 del presente regolamento, ai punti 2, 3, 4.
5. Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 09 marzo 2009 e della L. 376/2000, sono vietati:
  - a. L'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
  - b. L'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani;
  - c. Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;

- d. La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  - e. Gli interventi chirurgici destinati ad altri scopi non curativi, in particolare:
    - i. il taglio della coda;
    - ii. il taglio delle orecchie;
    - iii. la recisione delle corde vocali.
6. Il divieto di cui al punto e) del comma precedente non si applica agli interventi necessari per ragioni di medicina veterinaria. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'art. 544 ter del codice penale.
7. Chiunque possenga o detenga cani di cui al comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
8. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
9. Ai sensi dell' art. 4 dell'Ordinanza del Ministero della salute del 09 marzo 2009, è vietato acquistare, possedere o detenere cani con aggressività non controllata:
- a. Ai delinquenti abituali o per tendenza;
  - b. A chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  - c. A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  - d. A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
  - e. Ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità di mente.



## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27 Sanzioni**

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n. 689 e Legge 16/01/2003, art. 16, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

- ❖ Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 11 (comma 1), 13, 15, 16, 17, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00 (misura ridotta: € 60,00).

Sarà applicata la sanzione amministrativa quando il mancato rispetto di uno degli obblighi prescritti dal presente regolamento comporti all'animale una condizione di paura o semplice stato di agitazione. Qualora l'animale presenti condizioni di maltrattamento, lesioni o sia ucciso, si procederà a deferire il responsabile alla competente Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della legislazione penale in materia.

- ❖ Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 14, 18, 19, 21, 22, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 90,00 (misura ridotta: € 30,00).
- ❖ Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 23 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00;
- ❖ Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 24 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di € 77,00.
- ❖ Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 24 (comma 3), si applica la sanzione amministrativa consistente del pagamento di una somma di € 51,00.
- ❖ Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 24 (commi 2 e 4) e art. 25, si applica la sanzione amministrativa consistente del pagamento di una somma da € 51,00 a € 154,00 (misura ridotta: € 51,33).
- ❖ Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 26, si applica la sanzione amministrativa consistente del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (misura ridotta: € 100,00);
- ❖ Nel caso specifico di Omessa custodia e malgoverno di animali, applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00 (misura ridotta: € 50,00), ai sensi dell' art. 672 del c.p., depenalizzato dal combinato disposto dell'art. 33/a e dell'art. 59 D.Lgs 507/99;
- ❖ Per l'inosservanza del comma 5 dell'art. 26 (addestramento all'aggressività, selezione ed incroci finalizzati ad accrescere l'aggressività, sottoposizione dei cani a doping e mutilazioni), oltre alla sanzione amministrativa di cui sopra, si può contestare il reato di maltrattamento ai sensi dell'art. 544 ter c.p.;
- ❖ Per la violazione dell'art. 30, comma 2, si applica una sanzione di € 50,00.

#### **Art. 28 Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti alle Forze di Polizia Statali e Locali, le Guardie Zoofile Volontarie di cui all'art. 23 della L.R. 21.09.1999, n. 86, le Guardie Ambientali Volontarie, il Corpo Forestale dello Stato.

**Art. 29**  
**Inumazione di animali**

1. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

**Art. 30**  
**Cattura**

- 1) I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.
- 2) E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

**Art. 31**  
**Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Per quanto non contemplato si fa espresso riferimento alle vigenti leggi in materia.

